



Comune di Cimolais

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2022
N. 4 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Comune di Cimolais, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Protti Davide	Sindaco	Presente
Bressa Nicoletta	Assessore	Assente
Fabbro Daniele	Consigliere	Assente
Fabris Jessica	Consigliere	Assente
Filippin Daniele	Consigliere	Assente
Furlan Nadia	Consigliere	Presente
Lucchini Anna	Assessore	Presente
Nicoli Iacopo	Assessore	Presente
Poretti Arianna	Consigliere	Presente
Protti Lorenzo	Consigliere	Presente
Tonegutti Giulia	Consigliere	Assente
Venaria Oscar	Consigliere	Assente
Zanna Simone	Vice Sindaco	Presente

Assiste il Segretario Greco Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Protti Davide nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al bilancio e del Revisore dei Conti;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATO l’art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18, recante “*La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n. 9/2013, della L.R. n. 9/2009 e L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti locali*”, il quale stabilisce che “*I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale*”;

RICHIAMATO l’art. 3 comma 5-*sexiesdecies* del D.L. n. 228 del 30/12/2021 convertito con la L. n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2022 – 2024 al 31 maggio 2022 autorizzando, ai sensi dell’art. 163 c. 3 del TUEL, l’esercizio provvisorio del bilancio fino alla suddetta data;

RICORDATO che l’art. 174 del citato D. Lgs. n. 267/2000 prescrive che lo schema di bilancio di previsione finanziario è predisposto dall’organo esecutivo e da questo presentato al Consiglio Comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;

DATO ATTO che il nuovo ordinamento contabile, novellando l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali, ha rafforzato il ruolo della programmazione prevedendo la compilazione del Documento Unico di Programmazione che è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 30/3/2022;

VISTO l’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, il quale dispone che le amministrazioni adottano comuni schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, nonché allegano i prospetti elencati al comma 3 dello stesso articolo 11;

DATO ATTO che:

- gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci di spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la previsione di cassa solo per il primo esercizio finanziario, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
- l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all’articolo 2 è costituita dai programmi per la spesa (art. 13 del D. Lgs. 118/2011) e dalle tipologie per l’entrata (art. 15 del D. Lgs. 118/2011);

RICHIAMATO l’allegato 1 al D. Lgs. 118/2011 previsto dall’art. 3, comma 1, contenente i principi contabili cui devono conformarsi le pubbliche amministrazioni, in particolare il principio n. 16 “*Principio della competenza finanziaria*”, costituente il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);

DATO ATTO che, in virtù del sopra menzionato principio, tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. Non

possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica;

EVIDENZIATO quanto segue:

- l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'articolo 57 comma 2 del D. L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, dal 2020 abroga i limiti precedentemente previsti dalla normativa per particolari tipologie di spesa dei comuni ed in particolare:
 - i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
 - i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
 - il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);
 - i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
 - i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
 - i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)
- l'articolo 57 comma 2 del D. L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha abrogato dal 2020 anche l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007.

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 30/3/2022 con la quale sono state approvate le tariffe servizi comunali e copertura servizi domanda individuale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 30/3/2022 avente ad oggetto: *“Approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Dichiarazione di immediata eseguibilità”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 18/03/2022 avente ad oggetto *“Adozione schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30/03/2022 avente ad oggetto *“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133/2008 – Triennio 2022/2024”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 18/03/2022 avente ad oggetto *“[--_Hlk96595449--]Adozione dello schema del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2022-2023 e dell'elenco annuale 2022.”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di data odierna avente ad oggetto *“Approvazione aliquote IMU (I.M.U) Anno 2022.”*;

Inoltre,

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, che all'art. 172, comma 1 lettera b), dispone che i comuni verifichino annualmente la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, e ne stabiliscono altresì il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, allegando la conseguente deliberazione al rispettivo bilancio preventivo;

CONSIDERATO a tal proposito che risulta la non esistenza in atto di aree o fabbricati da destinarsi alle categorie contemplate dalla predetta normativa;

VALUTATO opportuno relativamente alla TARI rimandare a successivo atto la definizione delle tariffe in attesa del P.E.F 2022 e delle conseguenti operazioni necessarie all'elaborazione;

DATO ATTO che il Comune di Cimolais non ha mai disposto l'istituzione dell'imposta di scopo e dell'imposta di soggiorno;

DATO ATTO che il Comune di Cimolais non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che:

- le previsioni di entrata e spesa sono allocate in bilancio in base alle richieste dei Titolari di P.O. delle diverse aree e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire negli anni 2022-2024;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D. Lgs. n. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2022-2024 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

DATO ATTO che lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato calcolato conformemente alle disposizioni del nuovo principio contabile applicato n. 3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 con applicazione del metodo della media aritmetica sui totali;

DATO ATTO, infine, che il bilancio di previsione 2022-2024 non prevede, per l'anno 2022, l'applicazione di risultato di presunto derivante dall'esercizio precedente;

PRESO ATTO che:

- i commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) prevedono che, a decorrere dall'anno 2019, le regioni a statuto speciale, i comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- che tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della "*Verifica equilibri*" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- che la normativa regionale (L.R. 18/2015) recepisce le disposizioni statali sopra richiamate (art. 20 L.R. 18/2015) rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia ed inoltre prevede ulteriori propri vincoli relativi alla sostenibilità del debito (art. 21) e sostenibilità della spesa di personale (art. 22);
- il bilancio di previsione è coerente con gli obblighi succitati;
- in funzione di quanto sopra non viene più allegato al bilancio il prospetto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

PRESO ATTO altresì che:

- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione non viene elaborato in quanto la fattispecie non sussiste;
- il prospetto delle funzioni delegate alle Regioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, non viene elaborato in quanto la fattispecie non sussiste;
- non si è provveduto all'approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 in quanto non è prevista questa tipologia di spese nell'anno 2022;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30/3/2022;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ed il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione Economica-Finanziaria acquisito agli atti dell'Ente in data 04 aprile 2022;

DATO ATTO che, in ottemperanza alle norme vigenti, gli atti relativi al Bilancio di Previsione 2022-2024, sono stati depositati per la libera visione presso l'Ufficio Segreteria del Municipio di Cimolais a far data dal 05 aprile 2022 e che il deposito è stato comunicato, in pari data, ai Consiglieri Comunali;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/00 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito: presenti n. 7 (sette), votanti n. 7 (sette), favorevoli n. 7 (sette), astenuti n. 0 (zero) contrari n. 0 (zero),

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI PRENDERE ATTO** del parere dell'Organo di Revisione Economica-Finanziaria acquisito agli atti dell'Ente in data 04 aprile 2022 (**ALLEGATO E**);
3. **DI APPROVARE** il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2022-2024 per la competenza e all'esercizio 2022 per la cassa di cui all'**ALLEGATO A** costituito dai seguenti documenti:
 - A1 Elenco Entrate per Titolo e Tipologia;
 - A2 Riepilogo generale delle Entrate per Titoli;
 - A3 Elenco Spese per Missione, Programma, Titolo;

- A4 Riepilogo generale delle Spese per Titoli;
 - A5 Riepilogo generale delle Spese per Missione;
 - A6 Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - A7 Quadro generale riassuntivo;
 - A8 Equilibri di bilancio;
 - A9 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 2021;
 - A10 Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - A11 Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
4. **DI APPROVARE** i seguenti allegati allo schema di bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2022-2024:
- **ALLEGATO B:** Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
 - **ALLEGATO C:** tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell'Ente anno 2020 (art. 172 c. 1 lett. d D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.);
 - **ALLEGATO D:** nota integrativa (art. 11 c. 3 lett. g D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.);
5. **DI DARE ATTO CHE:**
- le tariffe della TARI per l'anno 2022 verranno approvato con separato provvedimento entro i termini di legge;
 - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione non viene elaborato in quanto la fattispecie non sussiste;
 - il prospetto delle funzioni delegate alle Regioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, non viene elaborato in quanto la fattispecie non sussiste;
 - non si è provveduto all'approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 in quanto non è prevista questa tipologia di spese nell'anno 2022;
 - non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio sulla base delle attestazioni fornite dai responsabili di servizio, agli atti dell'Ente;
 - il bilancio di previsione viene approvato nel rispetto degli equilibri di competenza, di cassa nonché dei residui in osservanza dell'art. 193 del TUEL;
 - il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio così come evidenziato dal Prospetto degli equilibri che rileva la concordanza tra bilancio di previsione e obiettivi di finanza pubblica;
 - che l'Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata e pertanto non allega la nota informativa prevista dall'articolo 3 comma 8 della L. 203 del 22/12/2008 – Legge Finanziaria 2009;
6. **DI DICHIARARE** ai fini di cui all'art. 172, 1° comma, lett. c) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, la non esistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, ovviando alla prescritta quantificazione del prezzo di cessione;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti previsti dalla normativa conseguenti alla approvazione del presente atto;

CON SUCCESSIVA votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito: presenti n. 7 (sette), votanti n. 7 (sette), favorevoli n. 7 (sette), astenuti n. 0 (zero) contrari n. 0 (zero);

DICHIARA

la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 così come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 16 aprile 2022

Il Responsabile
F.TO DAVIDE PROTTI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 16 aprile 2022

Il Responsabile
F.TO DAVIDE PROTTI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Protti Davide

Il Segretario
F.to Greco Vincenzo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 24/04/2022 al 08/05/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Cimolais, li 24/04/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Miriam Protti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/04/2022, poiché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24/05/2004 n. 17.

Li 19/04/2022

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Greco Vincenzo

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.